



*originale*

## **QUARTO SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO**

**Determinazione n. 65 del 25/08/2016**

OGGETTO:

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI  
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA  
ABILITATO A RAPPRESENTARE L'ENTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA**

**FIRMATO  
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE  
RAG. POLI LAURA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**OGGETTO:**  
**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI  
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA  
ABILITATO A RAPPRESENTARE L'ENTE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE / SERVIZIO**

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21/3/2016 avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 24/3/2016 con la quale si è approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016;

Visti:

- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali;
- il Decreto sindacale di nomina prot. 17811 del 23/12/2015 con il quale sono stati individuati i titolari delle Posizioni Organizzative per l'anno 2016;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'articolo 163 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m. che disciplina la gestione provvisoria e l'esercizio provvisorio;
- l'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
- l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 51 – comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e ss.mm.;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni;

Visti i ricorsi pervenuti all'Ente in materia di TARES 2013 e TARI anni 2014 e 2015 da parte di Ceva Logistics SRL avverso:

- avviso di pagamento con riscossione diretta TARES 2013 - prot. 786 del 17/1/2014 di euro 34.678,00
- avviso di pagamento n. 2609 del 10/9/2014 TARI 2014 acconto – prot. 16462 del 14/11/2014 di euro 11.279,47
- avviso di pagamento n. 5358 del 23/10/2014 TARI 2014 acconto - prot. 18741 del 31/12/2014 di euro 8.348,86;
- avviso di pagamento n. 2222 del 8/6/2015 TARI 2015 acconto – prot. 12415 del 5/9/2015 di euro 8.539,00;

Preso atto che:

- con delibera di Giunta n. 84 del 01/10/2015 si autorizzava la costituzione in giudizio presso la commissione tributaria provinciale di Bologna e nei successivi

Determinazione del IV\_SETTORE n. 65 del 25/08/2016

gradi di giudizio nel contenzioso in materia di TARES 2013 e TARI anni 2014 e 2015 suindicati;

- con determina n. 95 del 2/12/2015 si affidava l'incarico di patrocinio tributario e rappresentanza del Comune di Bentivoglio all'avvocato Christian Giangrande, nato a Roma il 27/303/1972, con studio Legale Via Bersantina n. 30/5 Castel di Casio Bologna, relativamente alla difesa nei ricorsi TARES 2013 e TARI 2014;

Visto che risulta pervenuto un ulteriore ricorso acquisito al protocollo generale in data 26/10/2015 contro l'avviso di pagamento n. 5106 del 26/10/2015 TARI 2015 saldo – prot. 16712 del 2/12/2015 di euro 8.681,00;

Vista la delibera di Giunta del 25/08/2016 avente per oggetto “Autorizzazione alla costituzione in giudizio contro i ricorsi promossi dalla società Ceva Logistics SRL” relativi alla TARI 2015;

Verificata la correttezza delle motivazioni dell'ufficio tributi confermate anche dalle sentenze di Cassazione n. 627 depositata il 18 gennaio 2012 e nella successiva n.11500 del 9 luglio 2012 in tema di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilati (e assimilabili); quest'ultima infatti dispone che il contribuente ha l'onere di dimostrare l'effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti, innanzitutto, a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del D.Lgs. n. 22 del 1997 e i quali poi abbiamo rilasciato il prescritto formulario di identificazione o, in caso di mancata ricezione di questo, altra idonea attestazione. L'esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3 per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto –a consuntivo– in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2 e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2;

Rilevato che si ritiene prevalente, attuale e concreto l'interesse pubblico a resistere nel contenzioso anche in considerazione dell'entità del tributo dovuto e della persistenza delle motivazioni che hanno portato alla determinazione delle richieste;

Ritenuto quindi doveroso che il Comune di Bentivoglio si costituisca in giudizio per sostenere la legittimità delle proprie pretese tributarie in materia di TARI anno 2015 contro i ricorsi presentati dalla ditta Ceva Logistics SRL;

Richiamato l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69, il quale così dispone:

*“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso».*

Dato atto che è preferibile e più vantaggioso per l'Ente affidare la difesa a professionista esterno specializzato nel settore, così come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992;

Visto l'art. 3, commi 54 - 57, della legge 24/12/2007 n. 244 e s.m.i.;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- delibera del Consiglio comunale n. 8 del 21.03.2016, esecutiva, avente ad oggetto: "Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma - anno 2016", dando atto che sarà di competenza degli organi gestionali l'eventuale affidamento di detti incarichi, nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- delibera del Consiglio comunale n. 15 del 21.03.2016, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018, in cui è stato fissato il limite di spesa per il conferimento degli incarichi;

Dato atto che il presente incarico di collaborazione autonoma viene disposto:

- nel rispetto del quadro programmatico come definito nella delibera del Consiglio comunale n. 8/2016;
- nel rispetto dei limiti, criteri e modalità, come definiti con delibera di Consiglio n. 31 del 26/7/2012, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento dei contratti del comune di Bentivoglio";

Ritenuto quindi opportuno per continuità ed efficacia proseguire con il rapporto di collaborazione in essere con all'avvocato Christian Giangrande, nato a Roma il 27/03/1972, con studio Legale Via Bersantina n. 30/5 Castel di Casio Bologna, affidandogli l'incarico di patrocinio tributario avanti la commissione tributaria provinciale di Bologna nei ricorsi promossi dalla società Ceva Logistics SRL in materia di Tari 2015;

Determinazione del IV\_SETTORE n. 65 del 25/08/2016

Preso atto che in data 23/07/2016 è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 11626 la proposta economica dell'avvocato Christian Giangrande per il patrocinio tributario avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna relativamente ai ricorsi promossi dalla Ceva Logistics in materia di Tari 2015 che prevede un onorario di euro 1.600,00 oltre CPA (4%) ed IVA (22%);

Dato atto inoltre che si è proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dall'art. 22, comma 2, della L. 69/2009, all'accertamento della sussistenza, in capo al soggetto incaricato, del requisito del possesso della "particolare e comprovata specializzazione universitaria";

Visto inoltre l'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012 che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse;

Acquisito il codice presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, cod. CIG ZD71AEC267 per l'assistenza dell'avvocato Christian Giangrande alla predisposizione degli atti necessari per il patrocinio tributario in materia di TARI anni 2015;

### **DETERMINA**

1. di affidare l'incarico di patrocinio tributario e rappresentanza del Comune di Bentivoglio all'avvocato Christian Giangrande, nato a Roma il 27/03/1972, con studio Legale Via Bersantina n. 30/5 Castel di Casio Bologna, relativamente alla difesa nei ricorsi presentati da CEVA LOGISTICS SRL in materia di TARI 2015 ed in particolare:
  - ricorso acquisito al protocollo generale in data 5/09/2015 prot. 12415 avverso avviso di pagamento n. 2222 del 8/06/2015 TARI 2015 acconto – di euro 8.539,00
  - ricorso acquisito al protocollo generale in data 2/12/2015 prot. 16712 avverso avviso di pagamento n. 5106 del 26/10/2015 TARI 2015 saldo di euro 8.681,00
2. Di impegnare complessivamente per quanto suindicato la somma di € 2.030,08 in favore dell'avvocato Christian Giangrande, imputando la relativa somma al capitolo 101403-15 "Consulenze ed incarichi professionali" del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, annualità 2016, il quale presenta la necessaria disponibilità.
3. Di dare atto che l'obbligazione giuridica suindicata diviene esigibile nel corso del 2016 nel rispetto di quanto disposto nel punto 5.2 lettera b dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 corretto e integrato dal 126/2014 del principio applicato della competenza finanziaria potenziata;
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web del Comune, dando espressamente atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la*

*liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituiscono illecito disciplinare e termina responsabilità erariale del dirigente preposto ecc.”*

5. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *“I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione e del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante”.*
6. Di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 53 D.Lgs. 1654/2001, come modificato dalla Legge 190/2012, in capo al dott. Christian Giangrande, come da dichiarazione allegata;
7. Di allegare copia del curriculum professionale del dott. Giangrande Christian;
8. Di non trasmettere alla Corte dei Conti copia del presente provvedimento in quanto relativo ad incarico di importo inferiore a € 5.000,00 e quindi non soggetto all'art. 1 comma 173, della Legge 266/2005.